



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliere
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere Rel.
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere

Oggetto:

FILIAZIONE
MINORI

Ud.03/12/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18927/2024 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]
[redacted]

-ricorrente-

contro

[redacted]

-intimata-

avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BARI n. 180/2024 depositata il 29/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

FATTI DI CAUSA



Considerato che:

Il Tribunale dei minori di Bari con provvedimento definitivo n. 3382/2021 confermava l'affidamento al [REDACTED] del minore [REDACTED] nato dai genitori non coniugati [REDACTED] e [REDACTED] i quali nel 2013 avevano interrotto la loro convivenza "*more uxorio*", con il compito di monitorare le condizioni del minore con il padre ed assicurare, eventualmente d'intesa con il [REDACTED] l'avvio di un percorso di psicoterapia con le finalità suggerite dal Ctù, anche a cura di un professionista indicato dal padre.

Prescriveva a quest'ultimo di attivarsi in tal senso e di favorire la ripresa dei contatti tra il figlioletto e la madre.

Con ricorso proposto ex art. 330 cod. civ. il 12.4.2022 il padre chiedeva al [REDACTED] la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di [REDACTED] sull'assunto che la stessa avrebbe violato i suoi doveri di vigilanza e cura del minore, omettendo anche di contribuire al suo mantenimento indiretto fissato nella misura di € 170,00 al mese.

[REDACTED] si era costituita in giudizio, deducendo che il ricorso esperito da [REDACTED] si fondava su non veritiere prospettazioni fattuali, tese unicamente a screditare la figura materna, che, invece, si è sempre dimostrata attenta ai bisogni del minore, dalla cui vita, suo malgrado, è stata estromessa a causa delle condotte illecite compiute dal padre.

Con decreto del 17-22.1.2024 il [REDACTED] statuendo in via definitiva, aveva dichiarato la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale ed aveva incaricato il SS competente di assicurare al minore, in raccordo con il [REDACTED] il necessario sostegno psicologico, anche al fine di favorire, ove possibile, la ripresa dei rapporti tra il minore e la genitrice.



Il Collegio di prima istanza rilevava che all'udienza del 21.6.2023 il minore aveva riferito di aver visto l'ultima volta la madre alla sua prima comunione nel maggio 2019, di non volerla più sentire neppure telefonicamente poiché, quando viveva con lei, lo lasciava solo in casa, uscendo dopo cena, picchiandolo, in un'occasione anche con una frustra, e di non volerla più incontrare in quanto ogni contatto era per lui motivo di agitazione; che, inoltre, il bambino aveva raccontato al personale del SS che aveva brutti ricordi del periodo di convivenza con la genitrice; che la psicologa che lo aveva in cura aveva annotato nella sua relazione che ■■■■ si era rifiutato di parlare della madre, additandola come violenta e fonte di grave ansia.

Sulla scorta degli anzidetti elementi, il ■■■■ ha giustificato l'adozione del provvedimento di carattere "ablativo".

Avverso detto provvedimento la madre proponeva reclamo, chiedendo, in via "cautelare", di disporre la sospensione della sua immediata esecutività e, nel merito, la riforma del medesimo decreto, con il reintegro nell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Al reclamo resisteva ■■■■ che ne chiedeva la reiezione, con la conferma del decreto gravato.

Il curatore speciale del minore concludeva per la reintegra della madre nella responsabilità genitoriale e la conferma dell'incarico al ■■■■ ■■■■ ■■■■ di assicurare a ■■■■ in raccordo con il competente ■■■■ il necessario sostegno psicologico, anche al fine di favorire la ripresa dei contatti madre-figlio.

Con decreto nr 57/2024 la Corte di appello accoglieva il reclamo.

Il giudice del reclamo osservava che le circostanze fattuali inerenti all'intera vicenda controversa disvelavano, "*prima facie*", l'oggettiva e



palese sproporzione del provvedimento di decadenza rispetto alla necessità di garantire la tutela ed il “*best interest*” del minore, che da oltre un lustro non vive più con la madre.

Inoltre, il decreto impugnato era, con evidenza, connotato dal reiterato uso di espressioni presuntive ed incerte che finivano per rendere intrinsecamente malfermo il complessivo ragionamento giustificativo della disposta “ablazione” della responsabilità genitoriale, peraltro fondata su invero risalenti elementi di fatto, che, come si dirà in prosieguo, risultano superati da intrascurabili sopravvenienze giudiziarie e, comunque, non trovavano riscontro nell’intero corredo delle acquisizioni istruttorie.

La Corte di appello precisava poi che dalla relazione di ctu predisposta dalla prof. [REDACTED] nell’ambito del procedimento n. 448/19 RGVG emergeva che entrambi i genitori possiedono capacità genitoriali adeguate, con riconosciuta idoneità ad assolvere alle loro funzioni di cura ed educazione del minore.

Inoltre, la psicologa che si era occupata della valutazione del nucleo familiare aveva evidenziato che “*il sig. [REDACTED] ha una personalità caratterizzata dalla tendenza a voler manipolare l’interazione con l’interlocutore [...]. Tale atteggiamento e stile comunicativo potrebbe verosimilmente aver indirettamente influenzato e avallato il sentire di [REDACTED] il quale già stava vivendo sentimenti di perdita del proprio posto centrale nella vita della madre*”. Sicché, era ragionevole ritenere, sulla base del responso tecnico dell’esperta, che l’atteggiamento di ostinata avversione di [REDACTED] nei confronti della figura materna potesse essere stato (anche implicitamente) influenzato dalla necessità di compiacere il padre.



Non poteva neppure essere tralasciato che nella relazione di ctu è stato rilevato che *"l'alleanza di [REDACTED] con il padre può essere riletta in termini di un conflitto di lealtà nei confronti del padre, vissuto come l'unica e sola figura salvifica che non offre ulteriore spazio di apertura ad altre figure di riferimento"*.

Quanto sopra trova conferma nella relazione redatta il 2.4.2019 dalla psicologa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nominata ausiliare del Pm nel procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. contestato ad [REDACTED]

Pertanto, il riferito senso di paura e di panico che il minore, in più occasioni, aveva affermato di provare, anche solo nel sentire nominare la genitrice, può trovare spiegazione nelle suddette considerazioni, che valgono ad "indiziare" una più che probabile attività di condizionamento psicologico esercitata dal padre, anche tenuto conto che le contestate violenze fisiche lamentate da [REDACTED] all'epoca della convivenza con la madre erano state attentamente vagliate in sede penale e erano state esitate in un provvedimento di archiviazione per tutte le ipotesi di reato formulate a carico della madre.

Peraltro, era emblematico dell'inattendibilità del minore quanto accertato visivamente dal personale della Questura di Bari e riprodotto nella suddetta annotazione di Pg, nella quale si fa riferimento ad un presunto episodio lesivo che la madre avrebbe compiuto il 18.3.2019 in danno del figlioletto: *"...[REDACTED] [REDACTED] riferiva di essere stato picchiato sul sedere con una cinta dalla mamma. Giunti sul posto gli operanti accertavano le buone condizioni di salute del bambino che, spogliandosi per la notte, mostrava chiaramente l'assenza di segni di violenza sul corpo. Successivamente, però, volendo gli operanti rivedere se il bambino*



necessitasse di aiuto, notavano che il piccolo stava sfregando con veemenza le mani sulle parti che aveva riferito essere state colpite dalla cinta, come per mostrare segni di una violenza che non era assolutamente stata...”.

D'altra parte, dall'accesa conflittualità fra i genitori emergeva un atteggiamento di aperto ostruzionismo da parte di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] il quale, già prima della pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale, l'aveva estromessa da qualsiasi decisione inerente alla cura e all'educazione di [REDACTED] negandole la possibilità di esprimere la propria opinione in merito ad alcune scelte medico-sanitarie che riguardavano il bambino e scegliendo in modo unilaterale la psicoterapeuta che avrebbe dovuto preparare [REDACTED] ad un'eventuale ricostruzione del rapporto madre-figlio.

A ciò poteva ulteriormente aggiungersi che [REDACTED] aveva manifestato reiteratamente una forte ostilità non solo verso la madre del minore, ma anche del suo nuovo compagno, tanto che da alcune querele sporte sono emersi comportamenti violenti e minacciosi, desumibili da video in cui si può notare l'odierno resistente sferrare calci in danno del "partner" dell'ex convivente o da conversazioni contenenti intimidazioni e minacce e, ancora, da messaggi scambiati tra [REDACTED] e l'altro uomo, in cui non esita a denigrarlo aspramente ed incita il figlioletto a ribellarsi.

Sotto il distinto profilo valutativo riguardante le doglianze del resistente circa la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dovuto dalla madre in favore del minore, il giudice del reclamo rilevava che anch'esse apparivano prive di riscontro in punto di fatto.

In proposito, era rimasta incontestata la circostanza, addotta dalla reclamante, relativa ai numerosi tentativi da lei compiuti al fine di poter



adempiere ai propri obblighi economici nei confronti del figlio, attraverso la produzione degli "screenshot" di messaggi "whatsapp" con cui [REDACTED] ha chiesto invano l'Iban del c/c intestato a [REDACTED] onde poter versare le somme stabilite per il mantenimento di [REDACTED]. Così come qualsiasi tentativo messo in atto, in via informale e formale, da parte del difensore di quest'ultima non risultava andato a buon fine.

Ancora, la madre aveva inviato vaglia postali a [REDACTED] e, nondimeno, anche tale modalità solutoria, non aveva sortito l'effetto sperato, atteso che il genitore non era mai andato ad incassare i titoli, tanto che l'ufficio postale li aveva restituiti al mittente.

Dimodoché, gli elementi su evidenziati elidevano i presunti presupposti su cui il [REDACTED] aveva ritenuto di poter fondare il drastico e labilmente motivato provvedimento di completa cancellazione del ruolo genitoriale della madre non risultando, in realtà, provati comportamenti effettivamente violativi dei doveri genitoriali da parte di [REDACTED] che si siano causalmente tradotti in un pregiudizio per il figlio.

Osservava poi che la ribadita volontà del minore in varie occasioni di non intrattenere più relazioni con la madre, se pur costituiva un fatto storico non ignorabile, non poteva essere, comunque, ritenuto un elemento risolutivo ai fini dell'indagine in ordine all'accertamento dei presupposti di legge per la pronuncia della dichiarazione di decadenza di cui all'art. 330 cod. civ., dei quali, in questa rinnovata fase di giudizio, sulla scorta degli argomenti sopra esposti, era emersa la ragionevole insussistenza.

Avverso tale decreto [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi cui non ha resistito [REDACTED] che è rimasta intimata.



Con ordinanza del 20.3.2025 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al curatore speciale e al Procuratore generale presso la Corte d'Appello a cura della parte ricorrente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Assolto l'incombente veniva fissata nuovamente l'udienza camerale per la data del 3.12.2025.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con un primo motivo si deduce violazione dell'art. 6 CEDU, degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 115, 116 e 202 e s.s. c.p.c., dell'art. 12 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991 n. 176, dell'art. 6 della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia con l. 20 marzo 2003 n. 77, dell'art. 24, co. 1, della CDFUE e degli artt. 315-bis c.c., 473 bis.4 c.p.c., avendo la Corte d'Appello assunto un provvedimento riguardante la vita del minore senza procedere al suo ascolto.

Con un secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 360 CO. 1 N. 3 C.P.C.: violazione o falsa applicazione dell'art. 739 c.p.c. in combinato con l'art. 332 c.c..

Si sostiene che il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni ex artt. 330, 333 e 336 c.c., è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove



circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus .

Con un terzo motivo si denuncia la art. 360 co. 1 n. 5: travisamento ed erronea valutazione delle risultanze emerse nella ctu predisposta nel procedimento n. 448/19, nella relazione della psicologa ausiliaria del pm nel procedimento penale a carico della sig.ra [REDACTED] nonché l'omesso esame della relazione dei servizi sociali del 17/3/23 (proc. n. 512/22 v.g.) e della relazione della psicologa dott.sa Anna Maria de Vanna.

Si rimprovera alla Corte di appello di aver trascurato che dagli esiti dell'istruttoria svolta in primo grado *"sono emerse le gravi condotte della madre nei confronti del figlio"* e sono stati riscontrati *"i maltrattamenti inferti dalla madre"* che *"costituiscono"...* *"una grave violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale e con grave pregiudizio per il figlio"*.

Si lamenta che la Corte di appello si sarebbe limitata a riportare parte di una Relazione di CTU predisposta in un diverso giudizio precedentemente intercorso tra le parti (448/19 R.G.V.G. Tribunale Minorenni di Bari) e parte di una Relazione redatta il 2.4.2019 dalla psicologa [REDACTED] [REDACTED] nominata ausiliare del PM nel procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. contestato ad [REDACTED]

Relazioni, però, che non avrebbero espressamente escluso i maltrattamenti né le gravi violazioni dei doveri genitoriali denunciati dall'odierno ricorrente, ribaditi a più riprese dal minore [REDACTED] e confermati dal provvedimento decadenziale pronunciato dal Tribunale.

Si sottolinea comunque che dagli stralci riportati dalla Corte delle suddette Relazioni emerge solo l'ipotetica e presunta capacità di condizionamento che il sig. [REDACTED] avrebbe nei confronti del figlio.



Si afferma inoltre che poteva essere sottaciuta la volontà dello stesso, il quale aveva riferito di non avere intenzione di intrattenere alcun rapporto con la figura materna, stante le vessazioni subite e che dagli ascolti del minore era emersa, dunque, la ferma ostilità di [REDACTED] nei confronti della madre.

Circostanza, questa, che non poteva essere trascurata, considerando che la suddetta ostilità non era mutata nel corso degli anni trascorsi ed era stata ben evidenziata dalla relazione della CTU espletata nel procedimento n. 448/19 R.G.V.G. Tribunale minorenni di Bari.

Si lamenta che nel decreto emesso dalla Corte non era dato rinvenire alcun cenno relativo alle condotte della madre che hanno ingenerato nel minore un meccanismo di auto-difesa per cercare di gestire la paura, facendolo giungere alla decisione di non volerla più vedere.

Con un quarto motivo si censura il decreto sotto il profilo della violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 e 5: violazione dell'art. 2729 c.c. per avere la Corte di appello omesso di fornire adeguata motivazione in merito alla ritenuta inattendibilità del minore.

In proposito si osserva che il minore [REDACTED] [REDACTED] era stato sentito in più occasioni nel corso dei vari procedimenti che si sono susseguiti negli anni e, da ultimo, all'udienza del 21.06.2023 nell'ambito del già richiamato procedimento n. 515/22 R.G.V.G. Tribunale minorenni di Bari. In tale udienza, il minore aveva dichiarato di aver visto la madre per l'ultima volta nel 2019; di non riconoscere la sig.ra [REDACTED] come suo genitore, in virtù dei comportamenti violenti che la stessa aveva adottato nei suoi confronti quando viveva in casa con lei; di essere stato ripetutamente lasciato solo in casa di sera e di aver subito, in più occasioni, violenze



fisiche; di nutrire, pertanto, un forte senso di paura nei riguardi della madre.

Si sostiene che la Corte d'Appello, senza compiere alcun ulteriore accertamento, si sarebbe limitata a dichiarare la totale inattendibilità del minore, facendo riferimento a mere presunzioni, per le quali in tal sede si contesta la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiamati dall'art. 2729 c.c., per giungere ad una illogica valutazione di generale inattendibilità del minore.

Si osserva che il giudice del reclamo avrebbe posto a fondamento della propria decisione la CTU espletata dalla Dott.ssa [REDACTED] nell'ambito di un precedente procedimento intercorso tra le parti (n. 448/19 RGVG Tribunale minorenni di Bari), la relazione redatta il 2.4.2019 dalla psicologa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nominata ausiliare del Pm nel procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., oltre che la nota di PG Cat. Q2.2./2019 U.P.G.S.P. a firma del vicequestore [REDACTED] [REDACTED] e l'esito del diverso procedimento penale originatosi a seguito della denuncia-querela sporta dal sig. [REDACTED] ai danni della sig.ra [REDACTED] per il reato di cui all'art. 572 c.p..

Atti, questi, che costituivano prove atipiche poiché riguardanti attività espletate al di fuori del procedimento in oggetto e come tali equiparabili a presunzioni semplici, le quali possono essere ammesse e valutate dal giudice solo ove siano gravi, precise e concordanti. Caratteristiche, queste, non sussistenti nel caso in esame.

Con un quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5: illogica, incompleta ed inesatta motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per ritenere sussistente la responsabilità genitoriale della sig.ra [REDACTED]



Si lamenta dell'assenza di una adeguata giustificazione fornita dalla Corte in merito alla sussistenza di tutti i presupposti idonei a determinare la revoca del precedente decreto del Tribunale e disporre, dunque, la reintegrazione della responsabilità genitoriale della sig.ra [REDACTED]

Da un'analisi del contenuto del provvedimento della Corte d'Appello non emergeva alcun riferimento diretto all'assenza di violazione o trascuratezza dei doveri relativi alla responsabilità genitoriale della sig.ra [REDACTED] né alla sua totale diligenza nell'espletamento del ruolo di madre che le compete.

Si sostiene che la stessa Corte pur rilevando che il minore, sentito in diverse occasioni, aveva ribadito la volontà di non intrattenere alcun rapporto con la madre, in modo contraddittorio, aveva ritenuto come tale fatto storico, seppur non ignorabile, non potesse essere ritenuto sufficiente e risolutivo per la pronuncia di decadenza genitoriale senza tuttavia chiarire sulla base di quali elementi, rinnovati nella fase del giudizio di impugnazione, fosse giunta a tale decisione.

Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell' art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.: violazione del best interest of child di cui all'art. 3 della convenzione sui diritti del fanciullo, art. 8 cedu, art. 24 c0. 2 e 3 cdfue, art. 2 cost., nonché incompleta ed inesatta motivazione in relazione alla tutela del *Best interest of the child*.

Con il settimo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.: omessa ed erronea valutazione ,degli inadempimenti della sig.ra [REDACTED] in ordine alla corresponsione degli assegni di mantenimento.

Si afferma che la Corte di appello avrebbe valutato il rifiuto del [REDACTED] di fornire il codice IBAN richiesto dalla [REDACTED] in modalità *whatsapp*, al fine



di poter versare il mantenimento in favore del figlio, come un ennesimo tentativo del [REDACTED] di screditare la madre agli occhi del figlio, ciò che invece rappresentava un espediente strumentale utilizzato per apparire rispettosa dei suoi doveri genitoriali.

In merito, ci si duole della mancanza di indagini approfondite volte a valutare l'autenticità dei suddetti screenshot e sulla loro conseguente idoneità ad essere utilizzati quali fonte del convincimento giudiziale.

Sotto altro profilo si lamenta che non sia stato provato l'esito positivo delle notifiche relative alle spedizioni dei vaglia postali inviati dalla sig.ra [REDACTED] a favore del sig. [REDACTED] e quindi la effettiva ricezione e conoscenza di quest'ultimo dei suddetti vaglia postali.

Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso perché il decreto impugnato ha un contenuto decisorio e definitivo rebus sic stantibus, come la ricorrente ha sostenuto con condivisibili argomentazioni, impropriamente veicolate nella forma di un motivo di ricorso, il secondo.

Invero, in materia di provvedimenti di potestà ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello sul reclamo avverso quello del Tribunale ordinario o per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avendo, al pari del decreto reclamato, carattere definitivo, sia pure nella forma del giudicato allo stato degli atti, e valenza decisoria, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente (Cass. Sez. U. n. 22048/2023; Cass. Sez. U. 32359/2018; Cass. n. 14761/2023; Cass. n. 9691/2022).



Tale provvedimento non è, invero, né revocabile, né modificabile, se non per la sopravvenienza di fatti nuovi e non per la mera rivalutazione delle circostanze preesistenti già esaminate.

Pertanto, dopo che la Corte d'appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., il decreto camerale - secondo l'orientamento innovativo in esame - acquista una sua definitività, ed è senz'altro impugnabile con il ricorso per cassazione che va, di conseguenza, ritenuto pienamente ammissibile" (Cass., 25 luglio 2018, n. 19780).

Questa Corte ha ulteriormente precisato che, in materia di provvedimenti de potestate ex artt. 330,333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato "in via non definitiva", trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale (Cass., 24 gennaio 2020, n. 1668).

Il primo motivo è infondato.



Va preliminarmente rilevato che nel presente procedimento non trova applicazione la disciplina introdotta d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197 .

L' art. 35 di tale normativa prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."

E' pacifico che l'ascolto del minore è stato effettuato dal Tribunale per i minorenni (cfr pag 3 del provvedimento impugnato). La Corte di merito ha poi dato atto che il minore, era stato ascoltato in diverse occasioni anche in epoca recente, cosicché una sua ennesima audizione da parte della Corte di Appello sarebbe stata contraria al suo interesse in quanto lo avrebbe esposto nuovamente ad un forte disagio emotivo, con negative ripercussioni sul suo stato psicologico(pag 8 del decreto impugnato). I desiderata del minore sono stati raccolti anche dai vari consulenti nel quadro dell'attività d'indagine loro affidate sia in sede civile che penale figure(ctu predisposta dalla prof. [REDACTED] nell'ambito del procedimento n. 448/19 e psicologa [REDACTED] nominata ausiliare del Pm nel procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. contestato ad [REDACTED]

Emerge dunque che i giudici di merito hanno deciso di non procedere direttamente all'audizione dei minori, - comunque già sentiti personalmente dai c.t.u. e dal Tribunale dei minorenni (circostanze queste di cui dà atto lo stesso ricorrente con il quarto motivo) - sulla base di una espressa e specifica motivazione, articolata su vari aspetti (ascolto già effettuato più volte, contrasto con l'interesse del minore), così come



consentito dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 336-bis c.c., e come ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte per derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile (v. Cass. 1474 del 2021, 1471 del 2021, 16569 del 2021; cfr. Cass. 16410 del 2020, 23804 del 2021, 9691 del 2022; 2023 nr 2001).

Il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo meritano un vaglio congiunto essendo tutti diretti a criticare l'iter argomentativo che ha condotto la Corte a ritenere non integrati i presupposti di legge per la pronuncia della dichiarazione di decadenza di cui all'art. 330 cod. civ..

In primo luogo va rilevato il palese difetto del requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui si sottopone a critica la valutazione del giudice di merito quanto alla rilevanza della relazione di CTU predisposta in un diverso giudizio precedentemente intercorso tra le parti (448/19 R.G.V.G. Tribunale Minorenni di Bari) e parte di una Relazione redatta il 2.4.2019 (terzo motivo) avendo il ricorrente omissso di ritrascriverne in ricorso le parti più significative, al fine di consentire alla Corte, sulla base della lettura del ricorso, di poter apprezzare l'effettiva ricorrenza della violazione lamentata.

Le obiezioni sollevate dal ricorrente - sotto l'egida applicativa del vizio di omissso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - sono comunque rivolte ad una nuova lettura degli atti istruttori, non consentita, invece, in questo giudizio di legittimità.

Come già osservato, il vizio di omissso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, posto a base del mezzo di ricorso ex art. 360 n. 5, c.p.c. deve attenere a un preciso fatto storico.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla l.



n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (Sez.2, n. 13024 del 26.4.2022, Rv. 664615 - 01; Sez. 6 - 1, n. 2268 del 26.1.2022, Rv. 663758 - 01; Sez. 6 - 2, n. 18956 del 5.7.2021, Rv. 662242 - 01; Sez. 6 - 3, n. 12387 del 24.6.2020, Rv. 658062 - 01).

Tale fatto storico non può quindi consistere in un atto processuale o un documento, come la consulenza tecnica, che peraltro nella specie sono stati oggetto di valutazione da parte della Corte di appello, tanto che, contraddittoriamente, il ricorrente censura proprio tale valutazione come non corretta.

Invero il giudice di merito ha esaminato le relazioni redatte dai consulenti evidenziando come da quella predisposta dalla prof. ████████ nell'ambito del procedimento n. 448/19 RGVG emergesse l'adeguata capacità genitoriale in capo ad entrambi, con riconosciuta idoneità ad assolvere alle loro funzioni di cura ed educazione del minore.

Ha poi messo in risalto il passaggio della relazione che sottolineava la personalità del ████████ *caratterizzata dalla tendenza a voler manipolare l'interazione con l'interlocutore [...]. Tale atteggiamento e stile comunicativo potrebbe verosimilmente aver indirettamente influenzato e avallato il sentire di ████████ il quale già stava vivendo sentimenti di perdita del proprio posto centrale nella vita della madre*".

E sulla base di tali valutazioni espresse dall'esperto la Corte ha ritenuto che "l'atteggiamento di ostinata avversione di ████████ nei confronti della



figura materna possa essere stato (anche implicitamente) influenzato dalla necessità di compiacere il padre”.

Conclusione, questa, rafforzata dall’elaborato redatto dalla psicologa [REDACTED] [REDACTED] nominata ausiliare del Pm nel procedimento penale per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. contestato ad [REDACTED]

In detto elaborato- sottolinea il giudice del reclamo- la specialista, dopo l’ascolto del minore, aveva evidenziato che “*[REDACTED] appare un bambino che soffre per la separazione dei genitori – avvenuta in maniera decisamente conflittuale – e soprattutto per il fatto che sua madre ora abbia una relazione con un nuovo compagno. La sua rabbia nei confronti della madre pare proprio conseguente alla paura di non essere per lei più così importante come prima e, di conseguenza, di non ricevere più le stesse attenzioni. Alla luce di ciò, è molto probabile che suo padre – [REDACTED] [REDACTED] – strumentalizzi la situazione e la rabbia che [REDACTED] prova nei confronti di sua madre al fine di conquistarsi l’amore del figlio e di poterlo avere con sé. L’ipotesi formulata è motivata anche dal fatto che per descrivere sua madre [REDACTED] abbia usato dei termini poco fruibili da un bambino: “Le ho fatto un favore ad andarmene da casa”; “Per lei provo delusione”...*”.

In questo quadro la Corte distrettuale ha ritenuto che le paure ed il senso d’ansia manifestato dal minore nei confronti della madre potessero trovare una spiegazione nelle considerazioni così espresse dal consulente e potevano valere ad “indiziare” una più che probabile attività di condizionamento psicologico esercitata dal padre anche alla luce dell’archiviazione di tutte le accuse di maltrattamento che erano state attentamente vagliate in sede penale ed erano state definite con un’archiviazione.



In punto inattendibilità delle dichiarazioni del minore, la Corte di appello poi richiama una annotazione di servizio della Questura di Bari riportando quanto in essa contenuto con riferimento ad un presunto episodio lesivo che la madre avrebbe compiuto il 18.3.2019 in danno del figlioletto .

In essa gli agenti della Questura sorprendevo il bambino che, poco prima aveva riferito di essere stato picchiato dalla madre con una cinta mentre si *"stava sfregando con veemenza le mani sulle parti che aveva riferito essere state colpite dalla cinta, come per mostrare segni di una violenza che non era assolutamente stata rilevata."*

A fronte di tali considerazioni, le censure, in disparte la loro lacunosità e genericità, non consentendo di evidenziare condotte genitoriali capaci di arrecare un grave pregiudizio al minore così da dar luogo ad un provvedimento di ablazione della responsabilità genitoriale, non si confrontano con la ratio decidendi nei termini sopra richiamati.

La Corte distrettuale ha chiaramente espresso le ragioni che si opponevano alla decadenza e, rispetto all'indicato percorso argomentativo, le critiche non dialogano con la decisione e si limitano a contestare pretese condotte fonte di grave pregiudizio per il minore e a denunciare un omesso "fatto decisivo" oggetto di discussione tra le parti che in realtà si traduce in una critica alla valutazione delle risultanze di causa.

Del resto l'adozione del provvedimento di decadenza, come emerge dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 c.c. ("il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio") e 333 c.c. ("Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di



decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore"), costituisce l'*extrema ratio*.

Si tratta infatti di una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine.

Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli" (Sent. Cass. n. 14145/2017).

E ancora: "'Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali" (Cass. n. 9763/2019; 2023 nr 12237).

La Corte di appello ha posto a sostegno della sua decisione plurimi elementi indicando specificatamente le fonti del suo convincimento e spiegando le ragioni per le quali le dichiarazioni del piccolo che sono state



attentamente vagliate non potessero essere ritenute attendibili ed idonee a corroborare la richiesta di un provvedimento di decadenza per il quale non erano emersi in causa gravi violazioni dei doveri genitoriali anche con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi di mantenimento.

È infatti riservato al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014) dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto. (Sez. 5, n. 29730 del 29.12.2020; Sez. 5, n. 3104 del 9.2.2021).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della [REDACTED] che è rimasto intimato.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma il 3.12.2025

Il Presidente



(Alberto Giusti)

